



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prof. n. **04528**  
(citare nella risposta)

**04 MAG. 2006**

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. ADL Area

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Invio regolamento Formazione Continua

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi  
dei Geometri

**LORO SEDI**

Con la presente, si invia, in allegato, il testo del Regolamento sulla Formazione Continua elaborato dalla Commissione di studio nominata dal CNG - in ossequio alla mozione scaturita dal 43° Congresso Nazionale di Categoria, svoltosi a Palermo nell'ottobre 2005 - con l'invito di formulare eventuali osservazioni entro la data del 31 maggio p.v..

Al riguardo, si precisa, infatti, che la versione definitiva del Regolamento suddetto verrà approvata nel corso dell'Assemblea dei Presidenti, che avrà luogo in Roma, presumibilmente il 22 e 23 giugno p.v..

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE  
(Geom. Piero Panunzi)



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Regolamento per la formazione continua**

BOZZA

## SOMMARIO

	Pagina
Introduzione	
<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>	
Articolo 1 - oggetto	»
Articolo 2 - ambito di applicazione	»
Articolo 3 - definizioni	»
<b>Titolo II – Svolgimento formazione</b>	
Articolo 4 - ambito della formazione	»
Articolo 5 - credito formativo professionale	»
Articolo 6 - attività formativa	»
Articolo 7 - altra attività formativa	»
Articolo 8 - riconoscimenti crediti formativi	»
<b>Titolo III – Applicazione</b>	
Articolo 9 - applicazione	»
Articolo 10 - periodo formativo	»
Articolo 11 - livello minimo formazione	»
Articolo 12 - sospensione	»
Articolo 13 - entrata in vigore	»
Articolo 14 - norma transitoria	»

## Il Consiglio Nazionale Geometri

- Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali"
  
- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data ????
- che ?????
  
- Considerato quanto segue:
  - (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
  - (2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un "*economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010*" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
  - (3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche e quindi anche un corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.
  - (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati

- Regolamento per la formazione continua -

personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.

- (5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. E' stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè *"professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività"* per cui l'esercizio della professione *"è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali"* che *"garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante"*. La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.
- (6) I sistemi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
- (7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del *«capitale umano»*
- (8) E' necessario dar luogo a sistemi di formazione quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei

- Regolamento per la formazione continua -

fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.

- (9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità
- (10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche
- (11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative "quadro" e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua potrà e dovrà essere solo ed esclusivamente obbligatoria (correggere non torna)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.

La "formazione professionale continua" è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo

*Articolo 2*

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

*Articolo 3*

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «**evento formativo**»; evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale.
- (b) «**seminario**»; acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale.
- (c) «**corso di formazione**»; acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio
- (d) «**esame**» verifica finale delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione
- (e) «**credito formativo professionale (CFP)**» il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "geometra libero professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua

- Regolamento per la formazione continua -

- (f) «**relatore**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un *seminario*;
- (g) «**libero docente**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un *corso di formazione*;
- (h) «**tutor**»; esperto “*libero docente*” incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un “*corso di formazione*”;

**TITOLO II**  
**SVOLGIMENTO FORMAZIONE**

*Articolo 4*

Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «*geometra*» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati

*Articolo 5*

Credito Formativo Professionale (CFP)

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.



- Regolamento per la formazione continua -

2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali;

3. Il CFP, generalmente, è riferito al tempo impiegato (ora=credito) e in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.

*Articolo 6*

Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predispone i contenuti degli sistemi formativi avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.

2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, dagli enti di Categoria (comitati regionali, associazioni di categoria, ecc.) dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati, .

2. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione.

*Articolo 7*

Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 4 comma 2°, le seguenti attività:

- a) relazioni in convegni, seminari ecc.
- b) pubblicazioni
- c) lezioni in corsi, master ecc;
- d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
- e) superamento di esami in corsi universitari.

2. La ripetizione del medesimo «*evento formativo*» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP

- Regolamento per la formazione continua -

3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente del Collegio di appartenenza rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1<sup>^</sup> del presente articolo.

*Articolo 8*

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. All'«evento formativo» sono attribuiti, di norma e salvo quanto previsto dai commi 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> del presente articolo, i crediti formativi professionali (CFP) come evidenziato dalla seguente tabella:

Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora di formazione
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con esame finale	1 CFP per ogni ora di formazione oltre 3 CFP
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con esame finale e un periodo con assistenza del tutor	1 CFP per ogni ora di formazione oltre 5 CFP
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora del seminario
Acquisizione di "crediti universitari" ottenuti da superamento di esami universitari	I CFP corrispondono ai crediti universitari riconosciuti
Partecipazione a master universitari riconducibili agli standard qualitativi	2 CFP per ora di durata del master oltre 5 CFP
Predisposizione della lezione e attività di libero docente	6 CFP per ora di lezione
Attività di tutoraggio	2 CFP per ogni ora di lezione tenuta nel corso
Attività di relatore in convegni, seminari	3 CFP a intervento

- Regolamento per la formazione continua -

attinenti agli standard qualitativi	
Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi	3 CFP ciascuno
Predisposizione della lezione e attività di libero docente nei corsi ai candidati agli esami di abilitazione	1 CFP per ogni ora di lezione

2. Il Consiglio Nazionale, su richiesta del Consiglio del Collegio e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 6) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1<sup>^</sup> del presente articolo, valutando i seguenti elementi:

- a) finalità, contenuto, modalità e durata dell'evento formativo;
- b) qualifica dei docenti, relatori, tutors;
- c) modalità di svolgimento e contenuto dell'esame;
- d) corrispondenza ai contenuti dello standard di qualità di cui all'articolo 23 lettera a) del Codice Deontologico.

3. Il Consiglio Nazionale, su richiesta motivata del singolo iscritto e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 7) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1<sup>^</sup> del presente articolo, valutando i seguenti elementi:

- a) impegno, finalità e contenuto nella predisposizione e redazione della relazione;
- b) importanza e livello della manifestazione in cui verrà presentata la relazione o tenuta la docenza.

4. All'esercizio dell'attività professionale, svolto nell'ambito dell'attività istituzionale, (a titolo esemplificativo la partecipazione a commissioni, all'esame di stato per l'abilitazione), non è riconosciuto alcun CFP.

6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio del Collegio di appartenenza, sentito il Consiglio Nazionale Geometri, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

**TITOLO III**  
**APPLICAZIONE**

*Articolo 9*

Applicazione

1. Ogni «iscritto» sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.
2. Ogni «iscritto» potrà documentare, previa comunicazione al Presidente di Collegio l'attività di formazione effettivamente svolta nel "Registro della formazione professionale continua" predisposto dal Consiglio Nazionale Geometri su supporto informatico(www.cng.it).
3. Il Presidente del Collegio o delegato del Consiglio su istanza del Presidente, dovrà vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, su quanto dichiarato dall'iscritto anche mediante richiesta di chiarimenti e/o documentazione comprovante quanto dichiarato dall'iscritto. E' onere dell'iscritto documentare quanto dichiarato nella scheda personale del Registro della Formazione Professionale Continua.
4. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico
5. Il Collegio valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale.

*Articolo 10*

Periodo formativo

1. La formazione continua deve essere perseguita dalla data di iscrizione all'Albo Professionale.

*Articolo 11*

Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:

- Regolamento per la formazione continua -

- dal 1° al 6° anno d'iscrizione almeno cinquanta (50) CFP biennali (ogni due anni) con almeno venti CFP ogni anno;
- dal 7° al 15° anno d'iscrizione sessanta (60) CFP triennali (ogni tre anni) con almeno dieci CFP ogni anno;
- dal 16° al 35° anno d'iscrizione cento (100) CFP quinquennali (ogni cinque anni) con almeno dieci CFP ogni anno.

2. L'iscritto al termine del periodo formativo di riferimento di cui al comma che precede, presenta al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione continua professionale allegando copia della scheda personale del "Registro della formazione continua professionale" e documentazione attestante i percorsi formativi svolti.

3. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1° ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

*Articolo 12*

Sospensione

1. Il Presidente del Collegio, su istanza dell'iscritto, rilascia una certificazione finalizzata alla sospensione del rispetto dei CFP minimi annuali per un determinato periodo nei casi di seguito specificati:

- a) maternità, grave malattia o infortunio
- b) altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore

2. In ogni caso i crediti formativi non potranno essere complessivamente inferiori a settecentotrenta (730) CFP.

*Articolo 13*

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dal 1 gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.

2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli aventi alla formazione professionale continua

*Articolo 14*

Norma transitoria

1. Gli iscritti alla data del 1 gennaio 2010 saranno tenuti, con riferimento agli anni di iscrizione all'Albo maturati, al rispetto dei previsti CFP minimi annuali e saranno esonerati della prima verifica periodica.
2. Tutti gli iscritti che alla data del 1 gennaio 2010 avranno compiuto il sessantesimo anno di età sono esonerati dall'obbligo della formazione continua professionale.